

**Convenzione avente ad oggetto prestazioni di consulenza domiciliare anestesiologicala per
cambio cannule tracheali e gestione ventilatori polmonari**

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire in favore dell'Area Vasta 1, per il tramite di personale medico in possesso della necessaria competenza e comprovata esperienza, l'espletamento di prestazioni di consulenza domiciliare anestesiologicala per cambio cannule tracheali e gestione ventilatori polmonari su pazienti affetti da gravi patologie neuromuscolari (SLA, Sclerosi Multipla). La suddetta attività, quantificabile in un impegno massimo di n. 10 ore mensili, si articolerà in accessi che il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera effettuerà al domicilio dei pazienti al di fuori del proprio orario di servizio e nel rispetto prioritario delle esigenze istituzionali della struttura di appartenenza del professionista medesimo.

Il calendario degli accessi verrà programmato di intesa tra il Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera e il Direttore del Distretto Sanitario di Fano, sotto l'opportuno controllo garantito dalla competente Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

L'Area Vasta 1 si impegna a registrare la presenza del professionista con sistemi di rilevazione oggettiva.

ART. 2

L'Area Vasta 1 si impegna a mettere a disposizione del professionista in convenzione la strumentazione necessaria all'espletamento delle prestazioni.

ART. 3

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere i seguenti compensi all'Azienda Ospedaliera:

- € 60,00 orari maggiorati di IRAP.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi riportante nominativi, date, orari debitamente validata dal Direttore del Distretto Sanitario di Fano.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione avrà durata dall'1.1.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce al professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 7

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(*Dott. Giovanni Fiorenzuolo*)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(*Dott.ssa Maria Capalbo*)
